

**Personale.** Restano congelati gli stipendi individuali ma riparte l'indennità di vacanza

# Il Governo «dimentica» il blocco dei contratti

Lo stop ai rinnovi scaduto nel 2012 non è stato prorogato

**Tiziano Grandelli**  
**Mirco Zamberlan**

Scompare dalla legge di stabilità il blocco dei contratti collettivi sia per la pubblica amministrazione che per le società partecipate. Per lo stesso motivo, da aprile 2013 dovrà essere riconosciuta - nelle more della sottoscrizione dei Ccnl - l'indennità di vacanza contrattuale. Su questo quadro quasi idilliaco, considerando il contesto macroeconomico, incombe la spada di Damocle dell'articolo 16 del Dl 98/2011 che potrebbe prorogare l'austerità per altri due anni.

La vicenda parte qualche anno fa quando, con il Dl 78/2010, venivano bloccati senza possibilità di recupero tutti i contratti collettivi del comparto pubblico per il triennio 2010-2012, riconoscendo esclusivamente l'indennità di vacanza contrattuale secondo le regole previste dagli accordi sul costo del lavoro del 1993 e del 2009. Con il decreto sulla *spending review*, i vincoli sono estesi anche alle società partecipate, alle aziende specializzate alle istituzioni. Nel disegno di legge di stabilità 2013, approvato dal Governo il 9 ottobre, il blocco dei contratti collettivi veniva prorogato anche al biennio 2013-2014 ovviamente senza possibilità di recupero. In sede di approvazione definitiva la

previsione normativa scompare con l'evidente conseguenza che dal 1° gennaio 2013 nulla vieta che il Governo, per il tramite dell'Aran, o i sindacati possano chiedere l'apertura di una nuova stagione contrattuale. Rimane da capire se e quante risorse sono o potranno essere disponibili. Nella stessa direzione si pone il ministero dello Sviluppo economico che, con parere condiviso dal Mef, consente alle associazioni di categoria delle società partecipate di sottoscrivere nuovi contratti collettivi.

Al contrario il blocco dei fondi per la contrattazione decentrata e quello relativo al trattamento economico individuale abbracciano il triennio 2011-2013 e quindi non necessitano, per l'anno in corso, di alcun intervento normativo.

Più complessa la vicenda relativa all'indennità di vacanza contrattuale prevista nella finanziaria del 2009 per il biennio 2008-2009, successivamente riproposta dal Dl 78/2010 per il triennio 2010-2012 e infine confermata come norma a regime dalla riforma Brunetta che ha modificato l'articolo 47-bis del Dlgs 165/2001. Sempre il Ddl sulla legge di stabilità 2013 rinviava per un biennio anche l'erogazione dell'indennità di vacanza. In sostanza, il progetto di fondo, prevedeva un vuoto contrattua-

le per il 2013-2014, tanto è vero che il successivo triennio sarebbe decorso dal 2015 (e non dal 2016). Anche questa previsione si perde nell'iter parlamentare. Quindi, da aprile 2013 i dipendenti della pubblica amministrazione dovrebbero vedersi riconoscere un aumento commisurato al 30% dell'Ipca (indice dei prezzi calcolato a livello

## In sintesi

**01 | LA PREMESSA**  
Il blocco dei contratti collettivi sia per la pubblica amministrazione che per le società partecipate non è entrato nella legge di stabilità (legge 228/2012)

**02 | LA CONSEGUENZA**  
Per effetto della cancellazione del blocco, in attesa della sottoscrizione dei contratti collettivi, da aprile 2013 dovrà essere versata l'indennità di vacanza contrattuale

**03 | LA CONTROMISURA**  
Il Governo, sfruttando l'articolo 16 del Dl 98/2011, potrebbe prorogare di due anni il blocco dei contratti

europeo) che salirà al 50% a partire dal mese di luglio. L'Ivc per il triennio 2010-2012 era stata calcolata al tasso dell'1,50%. Il nuovo tasso da applicare, secondo le stime dell'Istat, sarà pari al 2 per cento. In pratica, da gennaio 2013 si deve confermare l'importo relativo al triennio precedente e da aprile, in aggiunta, scatterà la prima tranche per il periodo 2013-2015 che andrà a regime dalla mensilità di luglio.

Tuttavia, il Governo potrebbe stoppare l'aumento (mediamente 16 euro lordi al mese per il comparto degli enti locali) adottando l'atto regolamentare previsto dall'articolo 16 del Dl 98/2011, che consente la proroga a tutto il 2014 dei limiti in termini di crescita dei trattamenti economici del personale delle pubbliche amministrazioni. Con ogni evidenza, stante l'attuale situazione politica, la decisione verrà rinviata dal prossimo Governo e la decisione giungerà a ridosso del pagamento degli stipendi di aprile.

In conclusione, in sede di previsione del bilancio di previsione risulta opportuno prevedere un aumento pari all'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2013-2015. Un importo più elevato sembra non trovare fondamento nella legge di stabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Applicazione soft dei vincoli per gli enti Nelle società in house gestione più flessibile per le risorse umane

**Alberto Barbiero**

Le società in house possono sviluppare la contrattazione collettiva per i propri dipendenti, ma gli enti locali soci devono adottare direttive e controllare le dinamiche delle intese decentrate.

Il ministero dello Sviluppo economico, con la nota del capo di gabinetto 946 del 17 gennaio, ha chiarito la portata delle norme sulla gestione delle risorse umane nelle partecipate. Si tratta, in particolare, dell'articolo 18, comma 2-bis, della legge 133/2008 e dell'articolo 3-bis, comma 6, della legge 148/2011, che stabiliscono che le società si devono adeguare alla disciplina delle amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva. La combinazione tra le due norme estende la portata del principio a tutte le società in house.

Il ministero ha elaborato un'interpretazione delle due disposizioni, sulle quali si sono pronunciate anche alcune sezioni di controllo della Corte dei conti, che hanno evidenziato l'obbligo per le società di adeguare le proprie politiche del personale ai principi di contenimento (tra le altre, la Corte dei conti della Lombardia con le delibere 7/2012 e 260/2012).

Il ministero ha messo a punto un chiarimento (condiviso con l'Economia e con il dipartimento Affari regionali) in base al quale dall'articolo 18 della legge 133/2008 e dall'articolo 3-bis della legge 148/2011 non derivano impedimenti allo svolgimento della contrattazione collettiva né vincoli normativi a quella nazionale.

Il documento del ministero, inoltre, evidenzia che per quanto riguarda la contrattazione di secondo livello, in considerazione della sua natura industriale e del carattere privatistico del rapporto di lavoro, le in house devono rispettare, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale e gestionale, i limiti previsti dalla legge e le direttive dell'ente controllante.

L'analisi focalizza l'attenzione sulle peculiarità del rapporto tra le Pa e società partecipate, che mantengono le loro caratteristiche di soggetti di diritto privato, tra le quali assume rilevanza il differente sistema di regolazione dei rapporti di lavoro.

L'interpretazione riconosce la necessità di garantire alle società in house un assetto in cui la flessi-

bilità dell'organizzazione (in rapporto anche all'evoluzione dei servizi affidati) possa essere garantita dall'utilizzo di strumenti incentivanti nelle politiche di gestione delle risorse umane. Si può trattare, per esempio, delle retribuzioni premiali che possono essere collegate ad azioni di intensificazione della raccolta differenziata dei rifiuti o di miglioramento della puntualità nel trasporto scolastico.

La nota precisa anche la responsabilità delle Pa, che sono chiamate a elaborare linee guida ad hoc per le loro controllate, facendo leva sulla competenza del consiglio ad adottare (in base all'articolo 42, comma 2, lettera g, del Tuel) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza. Nell'ambito della relazione assume pertanto rilievo l'organizzazione di un sistema di controllo focalizzato, che consenta al socio pubblico di monitorare le principali dinamiche organizzative della società partecipata, lasciando tuttavia alla stessa piena autonomia nella scelta delle soluzioni per ottimizzare i risultati economici in rapporto ai macro-obiettivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LUNEDÌ 4 FEBBRAIO Nuovi controlli, giornata di studi a Matera

La riforma dei controlli prevista per Regioni ed enti locali modifica i sistemi interni e le procedure delle amministrazioni. Nuovi compiti sono affidati per il controllo esterno della Corte dei conti, e viene ridisegnato l'intero sistema che si impernia sui controlli interni. **Lunedì 4 febbraio a Matera**, nella sala del consiglio provinciale in via Ridola, si terrà dalle ore 9 una giornata di studio organizzata da Regione Basilicata con Guida al pubblico impiego sul «Nuovo regime dei controlli nelle Regioni e negli enti locali», con l'intervento del presidente della Sezione autonoma della Corte dei conti Giuseppe Larosa

## L'anticipazione



Il Sole 24 Ore di martedì scorso, 22 gennaio, ha dato notizia dell'apertura del Governo sui contratti delle società in house. Secondo il ministero dello Sviluppo economico, i vincoli ai contratti e agli stipendi individuali nel pubblico impiego non si possono mai estendere alle società titolari di affidamento diretto

# Restano le difficoltà applicative Ma il secondo livello non può ridiscutere l'accordo nazionale

**Stefano Pozzoli**

In una graduatoria delle norme più confuse sulle società partecipate, il primo posto toccherebbe senza dubbio a quelle sul personale, e in particolare alle regole che cercano di estendere alle società i vincoli previsti per l'entrata controllante.

Molti interventi si sono succeduti su questo tema: si parte dall'articolo 18 del Dl 78/2009, per arrivare, attraverso l'articolo 3-bis, comma 6 Dl 138/2011 (come modificato dal Dl 1/2012), fino all'articolo 4 (commi 9-11) del decreto sulla *spending review*.

La norma più chiara è certo quest'ultima, ma si riferisce alle sole società strumentali. Per quanto riguarda i servizi pubblici locali, invece, è buio fitto.

Oggi, nel tentativo di fare luce, intervengo la nota del ministero dello Sviluppo economico. Il primo tema su cui si esprime, e con giudizio netto, è che la legislazione non comporterebbe impedimenti allo svolgimento della contrattazione collettiva né limitazioni a quella nazionale. Una risposta condivisibile. Restano però i doveri di rispetto dei vincoli che riguardano l'ente controllante, e quindi anche l'obbligo di una riduzione tendenziale della spesa del personale.

Questo ostacolo si collega al secondo quesito, che la nota affronta però con maggiore prudenza, sulla contrattazione decentrata. In merito il ministero afferma che le società sono tenute a rispettare «nell'esercizio della loro autonomia contrattuale e gestionale, i limiti previsti dalla legge e le direttive dell'ente controllante». In sostanza, si intende dire che la contrattazione decentrata è ammissibile, a condizione però

che la spesa del personale, nel suo complesso, si riduca. Ma cosa accade se già il contratto nazionale porta a un aumento delle retribuzioni? Pare inevitabile che gli amministratori della società debbano agire per ridurre il costo, anche arrivando a mettere in discussione il contratto collettivo.

In concreto, però, tutto ciò non pare applicabile, visto l'ovvia difficoltà di ridiscutere il trattamento retributivo già attribuito. Parrebbe più logico immaginare un vincolo, secondo i criteri proposti dall'articolo 76, comma 7 del Dl 112/2008 (che stabilisce un tetto pari al 50% delle spese del personale sulla spesa corrente, calcolando però a livello consolidato), sull'aggregato di spesa del gruppo, perché il Comune, come può decidere di allocare le risorse umane in un servizio piuttosto che in un altro, così dovrebbe poter fare a livello di enti esternalizzati (e tra una direzione interna e una società in house non vi dovrebbe essere una differenza di sostanza).

La nota, ancora, tace su un terzo punto che affligge gli operatori. Il dubbio, in sostanza, è se il citato limite del 50% riguarda il gruppo comunale oppure ogni singola società. Su questo si può affermare che un vincolo applicato a ogni singola società non risponde al principio di realtà. Ci sono settori, e in particolare il trasporto pubblico locale e l'igiene ambientale, in cui un'alta incidenza della spesa di personale è una caratteristica strutturale. Che senso avrebbe non tenerne conto? È il gruppo, che nel suo mix di servizi deve mantenersi sotto il tetto. È qui che si ha la possibilità di governare al meglio la spesa, ma non a livello di singola azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Adempimenti.** Scadenza rinviata al 31 marzo

# Slitta il censimento del lavoro flessibile

**Gianluca Bertagna**

È rinviato a marzo il monitoraggio sul lavoro flessibile e sugli incarichi dirigenziali. La Funzione pubblica, in una nota del 24 gennaio, ha comunicato che si stanno perfezionando le procedure per inserire i dati on-line. Gli enti non dovranno pertanto inviare nessuna comunicazione attraverso la posta elettronica o su carta entro la scadenza fissata a regime per il 31 gennaio di ciascun anno.

L'adempimento, a cui sono chiamate tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle locali,

è previsto in due norme che hanno creato diversi dubbi agli operatori. Innanzitutto, l'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 165/2001 prevede il monitoraggio del lavoro flessibile. Per scongiurare abusi, le amministrazioni devono redigere entro il 31 dicembre un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate. Il documento va poi inviato entro il 31 gennaio ai nuclei di valutazione (o agli organismi indipendenti di valutazione) o ai servizi di controllo interno. Inoltre, le informazioni vanno trasmesse al dipartimento

della Funzione pubblica che predispone una relazione per il Parlamento. È su quest'ultimo aspetto che si è creata l'impatto. Infatti dal 2010 gli enti attendono le istruzioni su come procedere. Con la direttiva 2/2010, l'allora ministro Renato Brunetta aveva spiegato che si stava predisponendo l'applicativo informatico e che nel frattempo era «inutile» mandare comunicazioni cartacee che non avrebbero potuto essere prese in considerazione. Le scadenze, quindi, sarebbero state rinviate in attesa di nuove istruzioni tecniche, che a oggi, però, non sono ancora arrivate.

A questo adempimento, la legge anticorruzione del 2012 ne ha aggiunto un altro. In base all'articolo 1, comma 39, della legge 190/2012, le Pa devono infatti comunicare alla Funzione pubblica tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenzia-

li attribuite a persone, anche esterne, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. La norma precisa che l'adempimento va fatto in occasione del monitoraggio sul lavoro flessibile, mai decollato. Non solo. La comunicazione va effettuata «per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione» (o nuclei di valutazione). È dubbio quindi se il compito debba essere eseguito direttamente da questi organi o dagli uffici degli enti in sede di monitoraggio complessivo.

Ora la Funzione pubblica ha annunciato che sarà predisposta, entro la prima settimana di marzo, una circolare che chiarisca i destinatari, le informazioni da comunicare e ogni altra istruzione circa l'adempimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela: adempimenti per banche, assicurazioni e professionisti

Milano, 21 e 22 febbraio 2013 - Hotel Hilton

Prima giornata: giovedì 21 febbraio 2013

## Gli obblighi di adeguata verifica e il nuovo comma 1bis dell'art. 23

Adeguata verifica della clientela, obblighi di astensione e obblighi di segnalazione **Dott.ssa Tiziana De Luca** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Modalità di adempimento dell'adeguata verifica **Dott. Manlio d'Agostino** B-ASC Università di Milano Bicocca

Contenuto degli obblighi di adeguata verifica **Dott. Davide Sciannamea** Ernst & Young Financial Services Organization

L'adeguata verifica della clientela effettuata da terzi **Avv. Luca Zitiello - Avv. Laura Mazzuocolo** Zitiello e Associati Studio Legale

Il nuovo comma 1bis dell'art. 23: obblighi di astensione e di restituzione della somma **Avv. Sergio Maria Battaglia** Università Roma Tre

Il messaggio di accompagnamento al trasferimento dei fondi e l'opportunità di segnalazione dell'operazione **Gen. B. Giovanni Mainolfi** Guardia di Finanza

Segnalazioni di operazione sospetta a seguito di mancata verifica e reato di riciclaggio: le indagini della Gdf **Cap. Pasquale Danese** Guardia di Finanza

Seconda giornata: venerdì 22 febbraio 2013

## Il provvedimento di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica e tenuta dell'AUI

Ambito di applicazione e operatività del provvedimento **Prof. Avv. Marcello Condemi** Università G. Marconi di Roma

L'approccio basato sul rischio e la profilatura della clientela **Dott.ssa Elisa Francesconi** PriceWaterhouseCoopers

La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare del rapporto o dell'operazione **T.Col. f.ST. Luigi Vinciguerra** Guardia di Finanza

L'individuazione del titolare effettivo **Avv. Fabrizio Vedana** Unione Fiduciaria

Le diverse modalità di assolvimento degli obblighi di adeguata verifica **Avv. Ermanno Cappa** Avvocato in Milano

Il supporto dei sistemi informatici all'adeguata verifica **Dott. Fulvio Berghella** Oasis Gruppo ICBPI

Le modifiche alla tenuta dell'AUI **Anna Moscato** RA Computer - SIA Group

I prossimi eventi in programma

## La fiscalità del bilancio IAS/IFRS

Milano 12 e 13 febbraio 2013 Grand Hotel et de Milan

## Il nuovo assetto della disciplina dei Servizi Pubblici Locali

Milano 14 e 15 febbraio 2013 Hotel Hilton

## Le politiche di erogazione del credito

Milano 14 e 15 febbraio 2013 Grand Hotel et de Milan

## La nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax)

Milano 26 febbraio 2013 Hotel Hilton

## PARADIGMA Srl

Per informazioni, programma completo e iscrizioni:

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino Tel. 011.538686 - Fax 011.5621123 www.paradigma.it - info@paradigma.it

Coordinatore e Responsabile Paradigma: Dott.ssa Maria Vittoria Curbis